EJPLT

La soggettività giuridica degli esseri non umani: gli animali

The legal subjectivity of non-human beings: animals

ANNA ANITA MOLLO
Ph.D at University Suor Orsola Benincasa of Naples
Lawyer

European Journal of Privacy Law & Technologies • 2020/2 • ISSN 2704-8012

Abstract

L'evolversi di una particolare sensibilità verso tutto ciò che è altro rispetto all'essere umano, unito allo sviluppo delle nuove tecnologie, induce a riflettere sull'adeguatezza di un sistema normative che sempre meno riflette i valori e le scelte di fondo che ispirano l'agire sociale. Allargare il campo delle riflessioni a diverse fattispecie di difficile qualificazione giuridica, che non trovano nel sistema una compiuta definizione, ha consentito di meglio analizzare il mutato rapporto tra persona umana ed animale nella vita di relazione, che tanti e diversi ambiti di studio e di disciplina è in grado di coinvolgere e che, per tale motivo, non può essere lasciato alla mera interpretazione giurisprudenziale.

…

The particular attention to what is different from human being, combined with the development of new technologies, it makes us think about the adequacy of the regulatory system, which does not reflect the values that inspire social action.

Broaden the reflections to different cases of difficult legal qualification, made it possible to better analyse the changed relationship between human being and animal in relationship life, that many and different fields of study and discipline is able to involve, and that, for this reason, it cannot be left to jurisprudential interpretation.

Keywords: Soggetti di diritto - animali - esseri non umani.

…

Legal subjects - animals - non-human beings

Summary: Premessa. – 1. La specie animale: tra qualificazione giuridica e riflessione filosofica. – 2. Il quadro normativo. – 3. Gli orientamenti giurisprudenziali – 4. Soggetto e oggetto di diritto: tra vecchie e nuove categorie giuridiche. – Conclusioni.

Premessa.

Il diritto è da sempre fondato su una concezione antropocentrica, dove la persona umana è il centro assoluto della tutela accordata; l'intera organizzazione giuridica è destinata alla persona umana, in funzione della quale l'ordinamento stesso è costituito.

Accogliendo l'insegnamento della più illustre dottrina[1], la nozione di persona non coincide

[1] BIANCA, *Diritto civile*, 2002, 135 ss.

con quella di soggetto: nel primo caso si fa riferimento a chi rileva per la sua particolare natura fisica o giuridica ed è dotata di capacità giuridica; elemento caratterizzante, nel secondo caso, è il dato formale della titolarità delle posizioni giuridiche, che possono riferirsi anche agli enti giuridici, ovvero quei soggetti che sebbene muniti di capacita giuridica generale non sono uomini.

In entrambi i casi, tuttavia, la tutela giuridica di fondo è sempre rivolta ad un interesse umano.

Ci si può allora domandare: è possibile includere gli esseri non umani tra i soggetti di diritto? Un quesito che posto in questi termini richiederebbe una trattazione ben più ampia ed approfondita delle brevi riflessioni che di qui a breve si andranno ad articolare. Alla luce di tale constatazione si è scelto di limitare l'indagine alla possibilità di riconoscere agli animali una seppur minima forma di soggettività giuridica.

Il presente contributo nasce, pertanto, dalla volontà di indagare, al di là della lettera del codice civile, se vi siano allo stato elementi che consentano di superare la tradizionale visione dell'animale quale "*res*", in modo che la relativa tutela non si ponga più in una posizione deteriore rispetto alla protezione degli interessi facenti capo all'uomo, da sempre ragione ultima dell'ordinamento giuridico.

Il mutato sentire sociale ed il diverso modo di rapportarsi al modo animale, infatti, non può lasciare indifferente il giurista che deve prendere atto dell'importanza che tali esseri viventi, seppure non umani, hanno assunto per la vita di molte persone, non solo da un punto di vista affettivo (si pensi agli animali da pet-therapy, da riabilitazione o per disabili).

1. La specie animale: tra qualificazione giuridica e riflessione filosofica.

La corretta qualificazione dello *status* degli animali è un tema già da diverso tempo oggetto di studio[2] ed ampiamente dibattuto, che induce ad un'attenta riflessione sulle categorie giuridiche tradizionali e sulla loro adeguatezza a dare risposta alla mutata sensibilità verso il mondo animale.

Diverse ed articolate sono le ricostruzioni proposte al riguardo, in ciò potendosi leggere la difficoltà di ritrovare un accordo riguardo la considerazione da riservare alla specie animale; posizioni tanto disomogenee che confermano la complessità delle implicazioni che tale tema porta con sé, che non vanno ad incidere soltanto sui diversi settori del diritto privato ma impongono, inevitabilmente, anche considerazioni di carattere non strettamente giuridico.

E' bene mettere in evidenza, pertanto, che nell'ambito della riflessione degli studiosi del diritto, accanto alle posizioni più prudenti con cui si sottolinea che gli animali non siano certamente riconducibili alla categoria delle cose inanimate[3] ma che sia necessario tutelare il loro benessere pur senza spingersi fino al punto di considerarli titolari di posizioni giuridiche[4], si pongono visioni maggiormente evolutive che considerano gli animali titolari di una vera e propria soggettività giuridica che consente di imputare direttamente alla loro sfera giuridica diritti ed interessi[5]. Più in particolare, vi è chi ritiene possibile equiparare la sfera

[2] GORETTI, *L'animale quale soggetto di diritto*, in *Riv. Fil*, 1928, 348.

[3] GAMBARO, *I beni*, in *Tratt. Dir. Civ. Comm*, Cicu, Messineo, Mengoni, continuato da P. Schlesinger, 2012, 216 ss.

[4] SIRISI, *Il benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, in *Riv. dir. agrario*, 2011, 220 ss.; MAZZONI, *I diritti degli animali gli animali sono cose o soggetti di diritto?*, in *Mannucci - Tallacchini, Per un Codice degli animali*, 2001, 111 ss.; ZATTI, *Chi è il "padrone" del cane ?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, 137 ss; BALOCCHI, voce *Animali (protezione degli)*, in *Enc. Giur. Treccani*, 1988; FALZEA, *I fatti giuridici della vita materiale*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, 496 ss.

[5] PARINI, *La tutela degli animali di affezione all'interno del nostro ordinamento: "le metamorfosi"*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, 1548 ss; MARTINI, *La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di giuridificazione dell'interesse alla loro proiezione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, 109 ss; RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, 2014, 89 ss;

giuridica degli animali alla particolare situazione degli incapaci, individuando nei limiti ad agire ed a soddisfare i propri interessi[6] un elemento comune alle due fattispecie.

Non sostengono, al contrario, la linea di pensiero appena illustrata coloro che, in applicazione delle norme codicistiche, ritengono che gli animali non possano rientrare nella categoria dei soggetti del diritto in quanto non godono di capacità giuridica[7]. A tale interpretazione è stato obiettato che la soggettività giuridica sia il risultato di scelte operate dal legislatore in un dato momento storico, ma che non vi siano nel sistema elementi tali da indurre l'interprete a discorrere di soggetti di diritto riferendosi unicamente agli esseri umani[8].

Per tale motivo, se si vuole discorrere della corretta qualificazione giuridica degli animali, non bisogna soffermarsi sulle qualità degli stessi quanto, piuttosto, sulla valutazione e sui valori che il legislatore decide di porre a base della sua azione[9].

Come accennato in precedenza, le teorizzazioni giuridiche sulla soggettività degli animali non possono prescindere dalla considerazione delle questioni etiche, morali e filosofiche sottese al tema trattato.

E' in tale ambito, infatti, prima ancora che per il diritto, che si è posto il problema di una diverso modo di intendere il rapporto tra l'uomo e gli altri esseri viventi che da questi si distinguono.

In risposta alla più risalente tradizione filosofica[10] che, in ragione delle diverse e non comparabili capacità cognitive, ha da sempre ricostruito il rapporto tra esseri umani e animali in ragione della prevalenza assoluta dell'uomo e dei suoi interessi, si è pian piano sviluppano un primo cambiamento di prospettiva in considerazione della capacità degli animali di provare sofferenza[11].

Si è così elaborata la logica utilitarista[12], che sostiene la pari ordinazione sul piano etico degli interessi degli animali e degli umani, richiamando l'attenzione sulla necessità che questi ultimi non arrechino agli altri esseri viventi, non solo agli animali, inutili travagli in considerazione del fatto che si tratti di esseri in grado di percepire quanto accade loro.

Ritenere gli animali titolari di un vero e proprio diritto alla vita ed al benessere ha poi contribuito a fondare il Movimento per i diritti animali, che non considera accettabile l'impiego di animali per sperimentazioni scientifiche che possono provocare loro morte o

Id, *Una nuova frontiera per i diritti esistenziali: gli esseri animali*, in *Giur. cost.,* 2006, 3189; GASPARIN, *La dicotomia "persona - cosa" e gli animali*, in *La questione animale*, II, in *Tratt. Biodiritto Rodotà - Zatti*, 2011, 295 ss.;; per un utile spunto comparatistico cfr. anche GARATTI, *La questione animale e le funzioni della responsabilità civile*, in *Contr. e impr. Europa*, 2014, II, 735 ss.

[6] VADALÀ, *Prospettazione storico-evolutiva dei diritti degli animali*, in *Giust. civ*., 2017, 549 ss.; VALASTRO, *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, in *Quad. cost*., 2006, 69.

[7] BIANCA, *cit*., 214. Considera gli animali quali mere *res* anche BALOCCHI, *Animali (protezione degli),* in *Enc. Giur. Treccani*, 1988, 1 ss.

[8] GALLO, voce *Soggetto di diritto*, in *Dig. Civ*., 2011, 840.

[9] MARTINI, *cit.,* 109 ss.

[10] Per una compiuta ricostruzione del pensiero filosofico nella società antica e della protezione giuridica che ivi gli animali ricevevano in funzione delle utilità che gli uomini da loro potevano trarre MARTINI, *cit*., 126 ss, il quale fa riferimento al pensiero di Aristotele, Cartesio, Locke, Leibniz e Kant che, con diverse argomentazioni, negano la soggettività degli animali.

[11] Le prime riflessioni in merito sono riconducibili al filosofo e giurista londinese BENTHAM, *Introduzione ai principi della morale e della legislazione*, opera pubblicata per la prima volta nel 1789.

[12] Il principale esponente della corrente di pensiero utilitarista è il filosofo Peter Singer che intorno alla metà degli anni settanta pubblicava per la prima volta la sua opera *Animal Liberation. Towards ad End to Man's Inhumanity to Animals*, tradotta in italiano in SINGER*, Liberazione animale: il manifesto di un movimento diffuso in tutto il mondo*, 2015, che riprende il pensiero di Bentham.

sofferenza[13]. Diversi sono, infine, coloro che ritengono che gli uomini e gli animali appartengano ad un'unica comunità in cui però è l'uomo che deve tendere ad una gestione responsabile delle diverse esigenze[14].

Le più recenti impostazioni filosofiche del tema in questione, infine, propendono per una qualificazione differenziata della sfera individuale degli animali e degli esseri umani, ciò in quanto non occorre essere simile all'uomo per meritare considerazione[15] né porsi dal loro punto di vista[16].

Da quanto detto, dunque, pare potersi cogliere, anche da un punto di vista etico-filosofico una varietà di posizioni che, per quanto non riconducibili ad unità, rappresentano in ogni caso il sostrato logico e culturale di una riflessione giuridica sul punto e di un auspicabile intervento legislativo al riguardo.

2. Il quadro normativo.

Oltre alla riflessione giuridica anche le scelte operative del legislatore, non solo a livello nazionale, sono state fortemente influenzate dall'evolversi della società e dei valori che ne costituiscono il fondamento. Il mutato rapporto tra uomo e animale nella vita di relazione ha indotto delle rilevanti, per quanto parziali e spesso contraddittorie, modifiche del quadro normativo.

Volgendo lo sguardo, *in primis*, al nostro ordinamento giuridico, dalla lettura delle norme tutt'ora vigenti del codice civile se ne ricava una qualificazione della sfera giuridica degli animali certamente non più corrispondente al diverso modo di concepire gli esseri viventi non umani cui si è fatto cenno. Ci si riferisce in particolare agli articoli da 923 a 926 c.c.: tali disposizioni, infatti, qualificando gli animali come possibile oggetto di un acquisto a titolo originario per occupazione o invenzione, confermano la volontà del legislatore di far rientrare gli animali nella categoria dei beni piuttosto che in quella dei soggetti[17]; d'altro canto, dalla lettura dell'art. 812 c.c. si ricava per esclusione che gli animali sono qualificabili come beni mobili e quindi come cose che possono formare oggetto di diritti.

Tale impostazione, chiaro riflesso del momento storico in cui il codice è stato emanato e che considera gli animali come oggetti di diritto rispetto ai quali il proprietario può agire a loro tutela in quanto cose di cui risulta titolare, ha manifestato la sua inadeguatezza a cominciare dagli anni novanta del secolo scorso quando, sul diverso versante della legislazione speciale, l'intervento si è focalizzato sulla tutela degli animali da affezione[18] e lotta al randagismo.

[13] La c.d. "teoria dei diritti" si deve a REGAN e alla sua opera *The Case for animal Rights*, pubblicata per la prima volta nel 1983.

[14] Si tratta della corrente di pensiero c.d. dell'"etica della responsabilità umana" che vede tra i suoi esponenti PASSMORE, *Man's Responsability for Nature*, 1980; MIDGLEY, *Animals and why they matter*, 1984.

[15] BATTAGLIA, *Approccio delle capacità e bioetica animale*, in Castiglione, Lombardi, Vallauri (a cura di), *La questione animale*, 2012, 79 ss.

[16] D'AGOSTINO, *I diritti degli animali*, in *Riv. int. Fil. Dir.*, 1994, 78 ss.

[17] GIRINO, voce *Occupazione (diritto civile)* in *Nuoviss. Dig. it*, 1965, 733 ss fa notare come sebbene il legislatore si occupi degli animali unitamente agli altri beni che possono formare oggetto di diritti, tuttavia abbia per questi individuato ipotesi di acquisto atipiche che prevedono un iter procedimentale proprio e diverso dalle altre fattispecie.

[18] Gli interventi normativi in materia di animali spesso distinguono tra animali da affezione (ovvero gli animali tenuti per compagnia ma non per fini produttivi di cui all'articolo 1, comma 2 del D.p.r. 28 febbraio 2003) ed animali da reddito, ovvero allevati e custoditi per la produzione, ad esempio di alimenti, di prodotti destinati al commercio o per scopi agricoli (di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 146). Nella prospettiva qui percorsa di valutare quale sia l'esatta qualificazione giuridica degli animali tale distinzione non assume alcuna rilevanza, volendo estendere le considerazioni in merito agli animali intesi come specie, senza alcuna distinzione.

Con l'emanazione della legge 14 agosto 1991, n. 281[19] si è così stabilito che lo Stato, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale, di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, deve promuovere e disciplinare la tutela degli animali d'affezione, condannando gli atti di crudeltà contro gli stessi, i maltrattamenti e il loro abbandono. Tale intervento normativo è degno di nota in quanto ha stabilito un principio molto importante e di portata generale, ovvero il divieto di procurare inutilmente sofferenza ad altri esseri viventi sensibili, principi questi definiti "fondamentali" da una recente circolare ministeriale (C.M. 23 maggio 20199).Tale iniziale apertura, tuttavia, per decenni è rimasta un'eccezione, non seguita da altri interventi rilevanti. Solo nel 2010, con il nuovo Codice delle Strada si è imposto un obbligo di soccorso a favore degli animali feriti vittime di incidenti, cui si aggiungono una serie di norme a protezione degli animali anche non da affezione[20].

Successivamente, invece, le scelte del legislatore appaiono alquanto contradditorie se si analizzano una serie di norme che sembrano essere ispirate da un'esigenza di tutela dell'uomo più che dell'animale. In questo senso, nel 2011, con il Codice del Consumo (d.lgs. 79/2011), si è favorito l'ingresso agli animali domestici nei luoghi aperti al pubblico dei turisti; del pari, la legge 11 dicembre 2012, n. 220, di riforma della disciplina condominiale ed in particolare dell'art. 1138, ha stabilito che il regolamento condominiale non possa vietare di possedere o detenere animali domestici[21]. Con la legge 28 dicembre 2015, n. 221, inoltre, si è stabilito che gli animali da compagnia e per fini terapeutici non sono pignorabili in quanto beni che hanno un valore morale ed affettivo. In altre parole, il legislatore non impedisce il pignoramento degli animali in quanto li considera soggetti di diritto ma, al contrario, confermando l'inquadramento giuridico degli stessi in ambito civilistico quali mere cose, nel tentativo di tutelare ancora una volta l'uomo e non l'animale, mette in evidenza il legame affettivo che tra questi inevitabilmente si crea, senza tuttavia operare alcuna scelta di principio in merito alla distinzione tra gli animali e le *res* inanimate di cui si consente il pignoramento[22].

Il legislatore penale, dal canto suo, dapprima con la legge n. 189/2004, ha introdotto nel titolo IX *bis* del codice penale varie ipotesi delittuose a tutela del sentimento per gli animali[23]. Da ultimo, con la legge n. 201/2010, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 1987 relativa alla protezione degli animali, c'è stato un ulteriore inasprito delle pene per i delitti di uccisione e di maltrattamento di animali, oltre all'introduzione del nuovo reato di traffico illecito di animali da compagnia.

[19] L'importanza del testo normativo citato è collegata anche al particolare effetto da essa prodotto ovvero di aver sottratto cani e gatti dalla vivisezione e sperimentazione animale e per aver accomunato la tutela degli animali alla salvaguardia dell'ambiente. Rilevante a tale riguardo un recente ricorso alla Corte Costituzionale per violazione ad opera della legge regionale della Basilicata n. 46/2018 dei principi stabiliti dalla legge 281/1991 nonché alcune proposte di modifica degli articoli 9 e 32 della Costituzione (Relazione del 30 gennaio 2003 sui Ddl n. 553, 1658).

[20] D.Lgs. 181/2010, di attuazione della Direttiva UE 2007/43, per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne; D.Lgs 122/2011, di attuazione della Direttiva UE 2008/120 per la protezione dei suini in allevamento. L'art. 49 d. lgs. 47/2010 ha introdotto il divieto di commercializzazione di pellicce di cane e gatto**,** mentre l'art. 2 l. 189/2004 il divieto di commercio di prodotti derivati dalle foche**.**

[21] Rilievi critici sulla riforma sono stati mossi da CUFFARO, *L'eccezione e la regola: il comma 5 dell'art. 1138 c.c.*, in *Giur. It.* 2013, 1966 ss; TRIOLA, *Il Nuovo Condominio*, 2013, 476.

[22] PARINI, *cit.*, 1554, il quale acutamente rileva che la formulazione letterale della norma renderebbe ancora possibile il pignoramento di animali non solo da reddito ma anche quelli da affezione, ma che non sono suscettibili di essere ospitati presso la casa del debitore. Si pensi ai cani e ai gatti allevati presso apposite strutture o ai cavalli tenuti presso il maneggio.

[23] Il reato di uccisione di animali disciplinato dall'art. 554 bis ha sostituito la precedente fattispecie di cui all'art. 727 c.p., mentre il reato di maltrattamento di animali, di cui all'art. 544 ter, non costituisce più una contravvenzione ma un delitto, con conseguente inasprimento del regime sanzionatorio. Inoltre, sono stati introdotti anche il reato di *doping* a danno degli animali nonché l'organizzazione e la promozione di spettacoli e manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali

Uscendo fuori dal contesto nazionale, il primo provvedimento rilevante è stata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale [24] con la quale, pur senza obbligare giuridicamente alcuno Stato, si invitava al rispetto di ogni forma di vita da parte dell'uomo.

Diverse sono state le convenzioni adottate nell'ambito del Consiglio d'Europa[25] ma l'intervento più importante, che ha influenzato anche il nostro legislatore verso le aperture sopra esaminate, è arrivato dall'Unione Europea; il Trattato di Lisbona, all'art. 13[26], ha infatti stabilito che gli animali sono "esseri senzienti", capaci come gli uomini di provare sofferenza e dolore, impegnando per la prima volta tutti gli Stati Membri ad assicurare agli animali una condizione di benessere comprensiva anche della dimensione morale.

Ma il Trattato di Lisbona diventa di fondamentale importanza anche nell'ottica di una breve quanto necessaria analisi della Direttiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. La *ratio* di tale normativa, nell'intento di dare attuazione al principio del benessere animale, era ispirata all'uniformazione nei diversi Stati Membri della normativa in materia di sperimentazione animale, garantendo al contempo il corretto funzionamento del mercato interno. Proprio il bilanciamento tra queste due opposte esigenze pare rappresenti la principale criticità di un testo normativo che, sebbene richiami più volte al suo interno il principio di cui all'articolo 13 del Trattato di Lisbona[27], appare per molti versi il risultato di scelte politiche che non sempre hanno avuto come scopo prioritario la tutela del benessere animale[28] ma che, al contrario hanno introdotto un divieto di sperimentazione sugli animali che nelle ipotesi specificamente individuate è ampiamente derogabile[29].

[24] Proclamata a Parigi il 15 ottobre 1978.

[25] Convenzione europea sulla protezione degli animali durante il trasporto internazionale firmata a Parigi il 13 dicembre 1968; Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti sottoscritta a Strasburgo il 10 marzo 1976; Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello approvata a Strasburgo il 10 maggio 1979; Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici del 18 marzo 1986; Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987.

[26] L'art. 13 del Trattato di Lisbona rappresenta un traguardo raggiunto anche grazie ad alcuni precedenti passaggi di assoluta rilevanza. Dapprima la Dichiarazione n. 24 allegata al trattato di Maastricht invitava gli Stati Membri a tener conto del benessere animale nel contesto della politica agricola comune, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Successivamente, con il Protocollo sulla Protezione e il benessere degli animali, allegato al Trattato di Amsterdam, si fa per la prima volta riferimento, era il 1997, agli animali come esseri senzienti.

[27] Proprio in funzione di dare concreta attuazione a tale principio l'articolo 4 della direttiva 2010/63/UE recepisce il principio delle "tre R" (replacement, reduction and refinement) di BURCH, *The principle of human experimental technique*, 1959.

[28] Sull'analisi critica di tale direttiva: PUOTI, *L'attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali da sperimentazione nel contest dell'armonizzazione del mercato interno e il futuro della ricercar in Italia*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2016, 301 ss.; FORASTIERO, *La tutela giuridica degli animali da esperimento: riflessioni sull'attuazione in Italia della direttiva 2010/63/UE*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2014, 565 ss.; A.A.V.V., *Sperimentazione animale: aspetti teorici, normativi e applicativi della nuova direttiva europea 2010/63,* a cura di Manciocco, Romano, Zoratto, Branchi, Berry, 2011.

[29] In particolare l'articolo 5 della direttiva 2010/63/UE prevede che sia consentita: la ricerca di base, per la cui conduzione non è previsto alcun vincolo; la ricerca applicata o traslazionale volta alla profilassi, alla prevenzione, alla diagnosi o alla cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie, o dei loro effetti sugli esseri umani, sugli animali o sulle piante; alla valutazione, alla rilevazione, al controllo o alle modificazioni delle condizioni fisiologiche negli esseri umani, negli animali o nelle piante; oppure al benessere degli animali ed al miglioramento delle condizioni di produzione per gli animali allevati a fini agronomici; la realizzazione di uno degli scopi di cui al punto precedente nell'ambito dello sviluppo, della produzione o delle prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei farmaci, dei prodotti alimentari, dei mangimi e di altre sostanze o prodotti; la protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali; la ricerca finalizzata alla conservazione delle specie; l'insegnamento superiore o la formazione ai

Tale direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento giuridico con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 26[30] che si caratterizza per l'introduzione di una disciplina per alcuni versi più rigorosa di quella delineata nel testo normativo di fonte comunitaria[31] ma che, per altri aspetti, è apparsa deludente in quanto orientata perlopiù a ridurre ed impedire la sperimentazione, più che ad incentivare l'utilizzo di metodi di ricerca che prevedano procedure alternative che non consentano l'impiego di animali (*replacement*). Ciò, evidentemente, non può che determinare un impatto del tutto negativo sulla ricerca scientifica che in tal modo rimane legata a metodi e procedure ormai vecchie e superate[32].

Da ultimo, occorre dare conto di un recente disegno di legge con il quale, sul modello tedesco[33], si intenderebbe modificare gli articoli 9 e 117 della Costituzione in modo tale da dare copertura costituzionale ai diritti animali[34].

3. Gli orientamenti giurisprudenziali.

Anche dal formante giurisprudenziale sono stati forniti importanti spunti verso un'evoluzione dell'interpretazione più risalente della qualificazione giuridica degli animali come meri beni.

Soprattutto l'ambito delle relazioni familiari, nella loro fase patologica, è stato maggiormente prolifico di decisioni di rilevante interesse nella prospettiva qui analizzata.

Diversi sono stati i giudici, con decisioni anche molti recenti, che si sono espressi nel senso di non voler considerare gli animali da compagnia alla stregua degli altri beni mobili di cui occorre occuparsi in funzione divisoria nell'ambito di un giudizio di separazione o di divorzio.

Tra le decisioni più note e rilevanti vi è sicuramente quella del Tribunale di Milano del marzo del 2013, con la quale il giudice, omologando un accordo di separazione che prevedeva al suo interno anche l'affidamento ed il mantenimento economico dei gatti di famiglia, ha messo in evidenza come gli animali, sulla scorta del dato normativo di cui al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, non possano più considerarsi delle mere cose bensì "esseri senzienti". Ciò giustifica ed autorizza il giudice ad accogliere in sede di separazione accordi in cui legittimamente i coniugi intendano regolare la permanenza degli animali domestici presso la rispettiva abitazione ed il relativo mantenimento economico.

Diverse sono state le sentenze di merito che hanno messo in evidenza come, in assenza di una precisa disciplina normativa al riguardo, soltanto l'accordo tra i coniugi, sia in sede di separazione che di divorzio, può legittimare il giudice a decidere in merito alla possibilità di

fini dell'acquisizione, del mantenimento o del miglioramento di competenze professionali; le indagini medico-legali.

[30] Tale testo normativo ha sostituito il d.lgs. 116/1992 che recepiva la precedente direttiva 86/09/CEE.

[31] La normativa italiana di recepimento della c.d. "direttiva antivivisezione" introduce il divieto di ricerche sugli xenotrapianti e sulle sostanze d'abuso (art. 5 par.2); è tassativamente esclusa la sperimentazione su scimmie antropomorfe (art. 7 par. 3) nonché la sperimentazione quale metodo della didattica nelle scuole primarie, secondarie e nei corsi universitari e nella formazione professionale. E', altresì, vietato sottoporre a sperimentazione gli animali resi afoni (art. 14). Proprio in considerazione del maggior rigore che il d.lgs. 26/2014 garantisce nel nostro sistema giuridico rispetto a quanto stabilito dalla direttiva antivivisezione, diverse sono state le critiche di chi ritiene eccessivi i limiti alla sperimentazione introdotti dalla normativa interna, in quanto andrebbero a discapito della ricerca scientifica volta a trovare nuove cure ed a favorire un generale miglioramento delle condizioni di vita e di salute delle persone affette da malattie rare e incurabili. Così MEOLA, *Al crocevia tra i diritti delle diverse specie: a proposito degli xenotrapianti*, in *Rivista di Biodiritto*, 2019, 466 ss.

[32] KUAN, *Vivisezione. Dati allarmanti su aumento test dolorosi e stabulari in Italia. Governo indirizzi la ricerca verso metodi alternativi*, 2015, reperibile al sito www.lav.it.

[33] Il 26 luglio 2002 è stato introdotto dal Parlamento tedesco l'articolo 20a del Grundgesetz che ha inserito la tutela e la protezione degli animali tra i fini dell'azione statale.

[34] Proposta di legge costituzionale XVIII legislatura del 23 marzo 2018 di iniziativa dell'On.le Brambilla.

assegnare gli animali domestici ad uno dei due coniugi[35]. Degna di nota in tale filone è sicuramente una pronuncia del Tribunale di Como[36] che, dopo aver affermato che il giudice non è tenuto ad occuparsi dell'assegnazione degli animali da affezione, precisa come un eventuale accordo sul punto non sarebbe in contrasto con alcuna norma cogente o con principi di ordine pubblico; per altro verso, il medesimo decreto contiene anche un chiaro invito ai coniugi a disciplinare in altra sede tali aspetti, oltre che un giudizio negativo circa le condizioni dell'accordo di separazione relative alla frequentazione con l'animale in via alternata che "*ricalcando impropriamente sul piano terminologico le clausole generalmente adottate in tema di affidamento, collocazione e protocollo di visita dei figli minori, il che a questo giudice pare una caduta di stile sul piano culturale*"

Di poco successiva una pronuncia del Tribunale di Roma[37] che, in applicazione di principi di diritto già espressi da due precedenti di merito[38], ritiene che nel dare prevalenza al benessere affettivo e spirituale dell'animale, in assenza di una disciplina al riguardo, si possa fare applicazione analogica delle norme in materia di affidamento dei figli minori; ciò anche quando si tratti di decidere a chi affidare l'animale domestico nell'ambito di coppie non coniugate ma soltanto conviventi, posto che dal punto di vista della tutela dell'interesse dell'animale, non ha alcuna rilevanza che le parti siano coniugate, in quanto l'affetto che questi può provare per entrambi prescinde dal regime giuridico che le legava. Oltretutto, si fa un preciso richiamo all'articolo 455 ter contenuto nella proposta di legge con la quale si vuole introdurre nel codice civile una tutela specifica per l'affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi e che equipara la fattispecie della separazione dei coniugi con quella della cessazione della convivenza *more uxorio*[39]. Appare allora singolare al riguardo che, in ambito penalistico al contrario, l'equiparazione di un minore ad un animale sia stata qualificata come reato di cui all'art. 595 c.p.[40]

Solo di recente, contrariamente dalla giurisprudenza appena esaminata, anche in sede di separazione giudiziale vi è stata una pronuncia molto interessante per il profilo in questa sede esaminato: si tratta di un decreto del Presidente di sezione successivo al tentativo di conciliazione con il quale, per la prima volta, la tutela accordata agli animali ha trovato il suo fondamento non in una semplice esigenza di cura del sentimento degli animali, ma ritenendo tale aspetto come essenziale per il benessere ed il miglior sviluppo dell'*identità* degli animali[41].

Dalla lettura di tale provvedimento appare tutta la forza innovativa ed il cambio di prospettiva ancora più marcato rispetto alla precedente giurisprudenza, pure favorevole ad

35 Trib. Milano, 2 marzo 2011; Trib. Milano, 17 luglio 2013; Trib. Como, 3 febbraio 2016.

36 Trib. di Como, 3 febbraio 2016.

37 Trib. Roma, 15 marzo 2016.

38 Trib. Foggia, inedita, che in una causa di separazione, ha affidato il cane ad uno dei coniugi, concedendo all'altro il diritto di visita per alcune ore determinate nel corso della giornata; Trib. Cremona, inedita, che sempre in un giudizio di separazione , ha disposto l'affido condiviso del cane con obbligo di suddivisione al 50% delle spese per il suo mantenimento.

39 Proposta di legge XVII legislatura n. 960, presentata il 16 maggio 2013 d'iniziativa dei deputati Giammanco, Brambilla, Catanoso Genoese con la quale si vorrebbe introdurre la seguente disposizione nel codice civile: art. 445 ter "*In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell'animale sentiti coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l'affido esclusivo o condiviso dell'animale alla parte in grado di garantire il maggior benessere. Il Tribunale è competente a decidere in merito all'affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more urorio*"

40 Cass., sez. V pen., 27 maggio 2019, in *DeJure*.

41 Trib. Sciacca, 19 febbraio 2019 " … *rilevato che in mancanza di accordi condivisi e sul presupposto che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela, anche in relazione al benessere dell'animale stesso, assegna il gatto (omissis...) (omissis...) al resistente che dalla sommaria istruttoria appare assicurare il miglior sviluppo possibile dell'identità dell'animale ed il cane (omissis...), indipendentemente dall'eventuale intestazione risultante nel microchip, ad entrambe le parti, a settimane alterne, con spese veterinarie e straordinarie al 50%.* "

una rivalutazione della natura giuridica degli animali: in questo caso, infatti, il giudice non si è limitato a prendere in considerazione la sfera affettiva ed emotiva dell'animale ma ha a questi riferito una categoria giuridica da sempre collegata unicamente alle persone fisiche, ovvero l'identità. Gli animali sono, dunque, dotati di una identità propria, ovvero di un preciso diritto soggettivo, tra quelli fondamentali riconosciuti alle persone fisiche?

A fronte delle aperture rilevanti che si sono appena analizzate, non pochi sono i segnali della giurisprudenza che, all'opposto, tendono a confermare la visione fortemente antropocentrica che ancora resiste nel nostro codice civile. Diverse sono le sentenze relative ad animali oggetto di contratti di compravendita ai quali si è ritenuto di applicare la disciplina del Codice del Consumo[42] o casi in cui la giurisprudenza ha fatto ricordo alla categoria dell'*aliud pro alio*[43]. Infine, dando brevemente conto anche delle pronunce emesse con specifico riferimento all'ambito della responsabilità extracontrattuale per danni o uccisione dell'animale da affezione, dopo un'iniziale chiusura della giurisprudenza di legittimità che aveva negato il risarcimento del danno non patrimoniale subito dal proprietario dell'animale per mancanza di lesione di un diritto inviolabile[44], la Corti di merito più di recente hanno ammesso tale risarcimento sul presupposto che il particolare rapporto tra l'uomo e l'animale trovi tutela nell'articolo 2 della Costituzione in quanto funzionale alla libera e completa espressione della personalità dell'essere umano[45].

4. Soggetto ed oggetto di diritto: tra vecchie e nuove categorie giuridiche.

Il dualismo soggetto-*res*, che affonda le sue radici nel diritto romano e che costituisce il fondamento di tutti i codici civili che da tale tradizione giuridica derivano, ha costituito il sostrato anche della discussione in merito al riconoscimento o meno della capacità giuridica in capo al nascituro concepito.

Non è certo questa la sede per riprendere l'intero dibattito dottrinale e giurisprudenziale in merito; tuttavia, da una breve analisi delle discussioni sul punto sembra potersi trarre qualche spunto di riflessione anche nella diversa prospettiva dell'adeguatezza dell'attuale qualificazione giuridica degli animali come *res*.

Per molto tempo il nascituro concepito è rimasto in bilico tra le categorie del soggetto o dell'oggetto di diritto, imponendo un'attenta riflessione sulla insufficienza delle tradizionali categorie giuridiche ad accoglierlo.

Secondo la teoria preferibile[46], che ha trovato conferma anche nella giurisprudenza di

42 Cass., 25 settembre 2018, n. 22728, in *Danno e resp.*, 2019, 70 ss. con nota di BERTELLI;

43 App. Salerno, 4 agosto 2017, in *Corr. Giur.*, 2018, 1539 ss, con nota di CARRATO; Cass. 19 dicembre 2013, n. 28419, in *Mass.*, 2013, 948 ss.; Giudice di pace Napoli 22 ottobre 2008; Cass. 14 giugno 2000, n. 8126, in *Giur. it.,* 2001,, 237 ss.

44 Cass. SS.UU., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975, cui si erano uniformate Trib. Milano, 20 luglio 2010, n, 9453 e Trib. Roma 19 aprile 2010.

45 Trib. Pavia, 16 settembre 2016, n. 1266; Trib. Milano 5 aprile 2019 in *DeJure*

46 BIANCA, *cit.*, 221 ss; con argomentazioni in parte diverse, considera in ogni caso attuali gli interessi del concepito come soggetto OPPO, *L'inizio della vita umana*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, 499 ss., per il quale il concepito sarebbe titolare di una capacità sottoposta alla condizione sospensiva dell'evento della nascita che retroagisce al momento del concepimento. Da tale ultima dottrina si sono mossi poi, nello stesso senso, altri illustri autori tra cui GIACOBBE, *Problemi civili e costituzionali sulla tutela della vita*, in *Dir. Fam.*, 1988, 1119 ss.; ZATTI, *Quale statuto per l'embrione?*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1990, 463 ss.; BUSNELLI, *L'inizio della vita umana*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, 533 ss., che riconosce il diritto del concepito il diritto ad essere tutelato in virtù del principio costituzionale della tutela della vita umana fin dal suo inizio; secondo SANTORO PASSARELLI, *Dottrine Generali del Diritto Civile*, 2002, 26, l'attribuzione di diritti previsti dal codice civile deve essere interpretata nel senso della costituzione di un centro autonomo di rapporti giuridici in previsione ed attesa della persona. Al contrario, negano che il concepito sia soggetto di diritto titolare di capacità giuridica GAZZONI, *Manuale di diritto privato,* 2011, 123, secondo il quale il legislatore detta una tutela conservativa, in relazione ad un patrimonio attualmente privo di titolare; LIPARI,

legittimità[47], il concepito è titolare si interessi attuali che impongono il riconoscimento a suo favore non solo di una soggettività giuridica ma anche di una vera e propria capacità giuridica. Ciò in considerazione delle diverse norme con cui l'ordinamento giuridico riconosce al concepito una serie di diritti che non sono accantonati fino alla sua nascita ma sono da subito esercitati dai suoi rappresentati legali[48]; si pensi non solo alla tutela apprestata alla sfera patrimoniale ma anche a quella personale del concepito prima della nascita[49].

Nella nozione di concepito rientra anche quella di embrione non formatosi naturalmente ma in modo artificiale in laboratorio, di cui alla legge 14 febbraio 2004, n. 40[50], e ciò sia che tale embrione sia o meno impiantato nel corpo della donna, sia che si tratti di ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura[51]. In relazione a tali fattispecie il legislatore non ha predisposto una specifica tutela, ma ha vincolato la produzione di embrioni umani al solo scopo dell'impianto e stabilito il divieto di sperimentazione su di essi e di selezione eugenetica (art. 13 della legge 14 febbraio 2004, n. 40)[52].

A differenza di quanto visto per il nascituro concepito, in relazione all'embrione non impiantato risulta ancora senza risposta l'interrogativo circa la sua esatta qualificazione giuridica, quale mero prodotto organico oppure quale destinatario di una specifica tutela in quanto frutto di un concepimento, seppure artificiale, e per tale motivo potenziale vita umana[53].

Ebbene, dall'analisi della normativa sopra condotta, non pare che rispetto alla specie animale l'ordinamento riconosca una serie di interessi la cui attualità legittimi il

Le categorie del diritto civile, 2013, 61 e ss., sul presupposto che non sia possibile distinguere la soggettività dalla personalità.

47 Cass. 11.5.2009 n. 10741. La Suprema Corte ha affermato che il nascituro è un soggetto giuridico, precisando che quella della soggettività giuridica è una nozione più ampia di quella di capacità e di personalità giuridica. Il nascituro concepito risulta in tal modo titolare di autonoma soggettiva giuridica in quanto titolare di una serie di interessi a carattere personale (diritto alla vita, alla salute, all'integrità psicofisica ed all'identità personale) già attuali anche prima della nascita, quest'ultima rappresentando soltanto il presupposto per la loro azionianbiltà in giudizio a fini risarcitori. In commento alla citata sentenza, BALLARANI, *La Cassazione riconosce la soggettività del concepito: indagine sui precedenti dottrinali per una lettura "integrata" dell'art. 1 c.c.,* in *Giust. civ*, 2009, 1159 e ss.; CRICENTI, *Il concepito soggetto di diritto ed i limiti dell'interpretazione*, in *Nuova giur. civ. comm*, 2009, 1258 e ss. Sul punto, inoltre, GALGANO, *Danno da procreazione e danno al feto, ovvero quando la montagna partorisce un topolino*, in *Contr. impr.*, 2009, 537 e ss.; BUSNELLI, *Il problema della soggettività del concepito a cinque anni dalla legge sulla procreazione medicalmente assistita*, in *Nuova giur. civ. comm*, 2010, 185 e ss. Di fondamentale importanza, nella diversa prospettiva della tutela costituzionale del concepito, Corte Cost. 18 febbraio 1975, n. 27 e Corte Cost. 28 gennaio 2005, n. 45.

48 Art. 320, co. 1, c.c. e art. 643 c.c.

49 Si pensi alla capacità di succedere (art. 462 c.c.) o di ricevere per donazione (art. 643 c.c.), alla revocazione delle disposizioni testamentarie per sopravvenienza di figli anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento (art. 687 c.c.), nonché all'interesse al riconoscimento anche prima della nascita (art. 254 c.c.)

50 Un'attenta analisi della legge in parola in SESTA, *Dalla libertà ai divieti: quale futuro per la legge sul- la procreazione medicalmente assistita?*, in *Corr. giur.*, 2004, 1405 ss.

51 Così BALLARANI, *Nasciturо (soggettività del)*, in *Enc. Bioetica*, 136 ss.

52 In merito ai complessi risvolti determinati dall'instaurarsi del rapporto di filiazione da tecniche di procreazione medicalmente assistita GATT, *The Question of the Genetic Identity of Individuals between National Law and the European Court of Human Rights*, in *Annals of Bioethics & Clinical Applications*, 2020, 1-2; ID, *Il problema dei minori senza identità genetica nei (vecchi e) nuovi modelli di famiglia: il conflitto tra ordine pubblico interno e c.d. ordine pubblico internazionale*, in *Familia*, 2017, 271 ss. Con particolare riferimento al caso dello scambio di embrioni CAGGIANO, *Veridicità della filiazione ed errore nella procreazione assistita. Un rapporto possibile tra interpretazione della legge e studi empirici*, 2018, 1-268.

53 Per una più ampia e puntuale analisi del problema della soggettività degli embrioni sovrannumerari e, più in generale, di altre entità non umane quali gli animali, la natura e i robot GATT, *Codex - Libro I :antropocentrismo giuridico tra natura e tecnologia*, in corso di pubblicazione. Sul punto anche una recentissima pronuncia del Tribunale di Modena del 8 maggio 2020 che ha negato il trasferimento *mortis causa* dei gameti crioconservati del marito defunto al coniuge superstite in applicazione delle norme codicistiche in materia di successione legittima.

riconoscimento in capo agli stessi di situazioni giuridiche al pari di quanto fatto per il concepito. In altre parole, non è possibile ricondurre agli animali quelle posizioni di chi è partecipe di relazioni sociali, seppure per il tramite del suo rappresentante, come nel caso del concepito, ovvero di quelle situazioni giuridiche di cui è titolare un soggetto di diritto (per come inteso nell'attuale quadro normativo).

Se in relazione all'embrione non impiantato, inoltre, che pure è suscettibile di divenire un essere umano al pari di quello concepito naturalmente, i dubbi circa la sua esatta qualificazione giuridica trovano fonte nel vuoto normativo che caratterizza tali particolari situazioni nate in seguito allo sviluppo della scienza e delle nuove tecnologie, non si comprende in che modo lo stesso vuoto di tutela, o meglio sarebbe dire una diversa per quanto risalente qualificazione in termini di *res*, possa condurre ad ipotizzare una soggettività giuridica in capo alla specie animale.

Tali brevi considerazioni per sottolineare come non appaiono condivisibili, a parere di chi scrive, le posizioni prima illustrate di quanti colgono nell'incapacità degli animali, di esprimere sé stessi e di comunicare con gli uomini, un elemento di similitudine con la situazione dell'incapace persona fisica; più nello specifico, ritenere di equiparare gli animali ai minori e, più in generale, agli incapaci, sul presupposto che sia sufficiente in entrambi i casi ricorrere al meccanismo della rappresentanza, non appare una ragionamento condivisibile, neppure se analizzato alla luce del procedimento analogico di cui all'articolo 12 preleggi.

In particolare, ai sensi del secondo comma della norma appena citata, se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe: al riguardo preme precisare che, fermo restando la necessità di tutelare il benessere animale da ogni abuso immotivato perpetrato da terzi ingiustamente, l'accertata ed incontestabile differenza, sul piano scientifico e biologico delle capacità cognitive degli esseri umani rispetto agli animali, non pare consenta di sostenere che entrambe le specie possano essere titolari dei medesimi diritti, oppure che sia possibile equiparare gli animali agli incapaci legali[54]. Non solo, in applicazione della seconda parte del secondo comma dell'articolo 12 preleggi, se il caso rimane ancora dubbio si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico: dall'analisi normativa sopra condotta non pare potersi individuare nel nostro ordinamento giuridico un principio generale che consenta di equiparare gli animali agli esseri umani.

Appaiono invece condivisibili le posizioni più caute e realistiche di ritiene che si possa parlare di "una oggettività attenuata"[55] o di un "tipo di soggettività"[56] diverso da quello che si riconosce agli esseri umani; allo stesso modo appare condivisibile l'opinione di chi, in una visione di maggiore revisione dell'impianto normativo già esistente, propone l'introduzione di una terza categoria giuridica, diversa sia dai soggetti che dalle mere *res*, con caratteristiche e peculiarità sue proprie ed al cui interno ricondurre la specie animale, con una completa differenziazione sul piano giuridico rispetto alla persona umana[57].

Conclusioni.

Alla luce dell'analisi svolta appaiono diverse le incertezze e le contraddizioni che ancora

[54] Sul punto MARTINI, *cit.*, 130, il quale bene mette in evidenza come tali considerazioni non hanno nulla a che fare con i diritti della specie animale.

[55] BERTELLI, *Applicabilità del codice del consumo alla compravendita di animali*, in *Danno e resp.,* 2019, 75, la quel fa rilevale che ciò basterebbe a proteggere lo *status* degli animali non essendo possibile, allo stato attuale, far coincidere soggetto ed oggetto di diritto.

[56] MARTINI, *cit.,* 134 il quale precisa come non sia possibile riconoscere agli animali la stessa soggettività degli esseri umani ma, in ogni caso, di un "tipo di soggettività".

[57] SETTANI – RUGGI, *Diritto animale, diritto degli animali e diritti degli animali. L'auspicio di un intervento riorganizzativo del legislatore tra esigenze sociali e necessità giuridiche di sistema*, in *Rivista di BioDiritto*, 2019, 488 ss.

caratterizzano il nostro sistema giuridico, che sembrano impedire una soluzione univoca[58] in merito alla possibilità di riconoscere una soggettività giuridica anche agli esseri viventi diversi dall'uomo.

Tuttavia, le contraddizioni non sono, a parere di chi scrive, riferibili alla questione animale in quanto tale, ma ad una più ampia considerazione in termini di qualificazione giuridica di tutto ciò che si differenzia dall'essere umano. In altre parole, se i valori, e le scelte che questi inducono nel legislatore, variano inevitabilmente al mutare della società e della sua evoluzione, anche tecnologica, appare plausibile ripensare alla tradizionale qualificazione degli animali in termini di meri beni e tendere ad una modifica del relativo impianto normativo.

Ciò che, al contrario, lascia perplessi è la volontà di parificare a tutti i costi gli animali agli esseri umani pur in assenza di un valido riferimento normativo, come si è cercato di dimostrare con l'analisi sopra condotta. A ciò si aggiunga che tale sforzo interpretativo non viene compiuto per quelle entità che pure sono suscettibili di diventare esseri umani viventi e per i quali appare meno difficile ritrovare elementi tali da giustificare l'applicazione in via analogica delle norme a tutela della vita umana.

In conclusione, alla luce dell'attuale quadro normativo, non pare siano riscontrabili elementi tali che consentano di poter attribuire una seppur limitata soggettività giuridica in capo agli animali, per come tale ultima categoria giuridica è attualmente configurata. Tale considerazione non impedisce, da un lato, di auspicare un intervento legislativo al riguardo, come in tutte le ipotesi in cui manca nel sistema giuridico un certo livello di protezione e disciplina per situazioni che si considerano meritevoli di tutela; dall'altro, sia consentito esprimere qualche perplessità circa la reale efficacia di un sistema di tutela a favore degli animali che non si limiti a differenziali dalle *res* inanimate ma si spinga fino al punto di qualificarli come veri e propri soggetti di diritto. Tale incertezza nasce da una riflessione sui possibili risvolti pratici di un intervento in tal senso; in altre parole, ci si chiede a chi possa arrecare beneficio un sistema di norme che consenta di configurare l'animale non come oggetto di un contratto di compravendita ma come parte dello stesso, piuttosto che come beneficiario di un lascito testamentario. Allo stato, è possibile affermare con un sufficiente grado di certezza che un sistema giuridico che consentisse di operare in tal senso non abbia come destinatario principale degli interessi in tal modo soddisfatti nuovamente l'uomo e non l'animale?

[58] ALPA E ANSALDO, *Le persone fisiche, Artt. 1-10 c.c.*, in *Cod. civ. Comm.* Schlesinger, 2013, 222 ss.